

COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA

Parere dell'Organo di Revisione

OGGETTO:

Contratto Collettivo Integrativo – CCI 2019 – 2021:

Parere di cui all'art. 8, comma 6 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 21.05.2018 sul Contratto Collettivo decentrato Integrativo per l'annualità economica 2022 del Comune di Galliera Veneta

L'Organo di Revisione del Comune di Galliera Veneta

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 16,00, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria - Revisore Unico, Rag. Venturin Emilio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2021, è in seduta, alla presenza del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Briotto Daniele, per esprimere il proprio parere di cui all'art. 8, comma 6 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 21.05.2018 sul Contratto Collettivo decentrato Integrativo per l'annualità economica 2022 del Comune di Galliera Veneta.

PREMESSO che, per la Contrattazione Decentrata Integrativa per l'annualità economica 2022, è stato fatto riferimento al CCI normativo triennale 2019/2021, considerando l'anno 2022 di transizione verso le nuove regole contrattuali previste dal nuovo CCNL per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, i cui effetti, relativamente al CCI, decorreranno dall'01.01.2023, e dunque stipulare un "accordo ponte" annuale, che consenta la mera distribuzione delle risorse dell'anno 2022 sulla base delle clausole già previste nel CCI normativo triennale 2019/2021, prorogandone dunque di un ulteriore anno la sua efficacia;

VISTO che in applicazione dell'articolo 8, comma 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

VISTO l'art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 21.05.2018, il quale prevede:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro dieci giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione - trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

VISTO che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione

VISTO il primo comma dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il quale prevede che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

VISTO che le risorse decentrate sono previste negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

PREMESSO che, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dipendente del Comune di Galliera Veneta, in data 14.12.2022 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno raggiunto gli accordi-per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2019-2021 per l'annualità economica 2022;

DATO ATTO che annualmente l'Ente deve quantificare il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, e che tale adempimento spetta al responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTE le determinazioni n. 1 del 03.01.2022, Reg. Gen. 1 e n. 97 del 10.11.2022, Reg. Gen. 434, con le quali sono state quantificate le risorse decentrate di parte stabile e variabile per l'anno 2022, nell'importo totale di €. 74.819,12 , così ripartito:

- Risorse di parte stabile: €. 58.779,23
- Risorse di parte variabile: €. 16.039,89

ACCERTATO che con tale atto l'Amministrazione dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli enti locali computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività secondo la normativa vigente;

VISTA la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari che:

- risulta redatta in osservanza all'articolo 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
- esplicita i contenuti e attesta la copertura della spesa conseguente alla quantificazione del fondo delle risorse stabili e variabili per l'anno 2022;
- attesta la conformità dello stesso ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PRESO ATTO che il riparto del Fondo 2022 - parte fissa, come riassunto nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, consente la remunerazione degli istituti contrattualmente previsti con carattere fisso e continuativo, mentre per la quota restante è destinata alla performance;

TENUTO conto del rispetto del vincolo di finanza pubblica per l'anno 2021, come risultante dall'approvazione del Rendiconto della Gestione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30.05.2022;

DATO ATTO che per l'anno 2022, in via presuntiva, vengono rispettati i vincoli di contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e di finanza pubblica, e che il Comune di Galliera Veneta non è ente strutturalmente deficitario;

VERIFICATO:

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- che la Dichiarazione Congiunta n. 5 al C.C.N.L. 21/05/2018 stabilisce che le integrazioni ai fondi per la contrattazione integrativa 2022, oggetto della presente certificazione, sono a carico delle risorse contrattuali nazionali del C.C.N.L e pertanto escluse dal limite ex art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, limitatamente agli incrementi del Fondo Risorse Decentrate previsti dall'articolo 67, comma 2, Lettere a) e b);

RILEVATO:

- che l'articolo 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 "Decreto crescita", convertito in Legge n. 58/2019, prevede l'adeguamento del limite in base all'incremento od alla diminuzione del personale in servizio. Cioè viene disposto che il limite al trattamento economico accessorio del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, mentre viene stabilito che non si deve dare luogo alla decurtazione del fondo negli enti in cui vi è una diminuzione del personale in servizio: *"...ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata doveva essere oggetto di apposita circolare interpretativa e ciò è avvenuto con la Circolare n. 17102/110/1 - Uff. V Affari Territoriali, Prot. n. 1374, dell'08.06.2020 con oggetto *"Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*;
- che la Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il Parere rilasciato, con Nota Prot. n. 179877/2020 dell'01.09.2020, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, fornendo un importante chiarimento ai fini del calcolo, non basandosi più sul metodo della *"semisomma"* ma bensì su quello della *"effettiva presenza in servizio"* con il conteggio dei cedolini stipendiali emessi (ovvero che di prevede di emettere) riferiti al personale che accede ai fondi della Contrattazione Integrativa ed il rapporto dei *"part-time"* al *"tempo pieno"*;
- che l'Ente ha proceduto al computo dell'adeguamento del limite in esame, per garantire *"l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- che l'operazione svolta ha evidenziato che la situazione numerica del personale al 31.12.2018 è di n. 18,167 unità, mentre per l'anno 2022 è di n. 17,583 unità, con un decremento pari ad 0,584;
- che pertanto non si è provveduto all'adeguamento del limite dell'anno 2016;
- che la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di Revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza, cioè il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2022, e la rideterminazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;
- che si è provveduto, per il Fondo per la Contrattazione Integrativa *"parte variabile"*, alla previsione degli *"Incentivi per Funzioni Tecniche"*, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del relativo Regolamento, nell'importo presunto di €. 14.869,88, già al netto dei contributi previdenziali del 23,80% e dell'INAIL, ed alla previsione dei compensi ISTAT, previsti dall'articolo 70-ter del C.C.N.L. 21/05/2018, relativi allo svolgimento del *"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali"*, di cui alla nota dell'ISTAT Protocollo n. 0453086/22 del 21.02.2022, nell'importo di €. 37,58, già al netto dei contributi previdenziali del 23,80%, dell'INAIL del 0,75% e dell'IRAP dell'8,50%, quale dato stimato in misura di massima nella comunicazione dall'ISTAT, importo soggetto a variazioni sulla base della stessa rilevazione e della definizione dei criteri sull'erogazione dei contributi, e del *"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 : rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)"*, di cui alla

nota dell'ISTAT Protocollo n. 1037905/22 del 09.05.2022, nell'importo di €. 1.132,43, già al netto dei contributi previdenziali del 23,80%, dell'INAIL del 0,75% e dell'IRAP dell'8,50%, quale dato stimato in misura di massima nella comunicazione dall'ISTAT, importo soggetto a variazioni sulla base della stessa rilevazione e della definizione dei criteri sull'erogazione dei contributi, tenendo conto che questa particolarità di "*Risorse Variabili*", sono escluse dal tetto del salario accessorio, come precisato dal parere della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, n. 257831 del 18.12.2018, con le prescrizioni indicate nella Deliberazione n. 26/SEZAUT/2019/QMIG in data 7 ottobre 2019 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;

Il Revisore dei Conti

prende atto di quanto contenuto nella preintesa sottoscritta in data 14.12.2022 – parte economica 2022 – e nella determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari n. 97 del 10.11.2022, Reg. Gen. 434, in merito alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente e per la quale ha rilasciato il prescritto parere in data 10 novembre 2022,

e, tenuto conto di quanto esposto in premessa

Certifica

- la compatibilità normativa ed economico-finanziaria degli oneri assunti in sede di ipotesi sottoscritta in data 14.12.2022, del CCI del personale non dirigente, per il triennio 2019-2021 - annualità 2022;
- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di finanza pubblica previsti per la programmazione finanziaria degli enti locali, già ricompresi nella documentazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 29.12.2021.

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Conseguentemente si esprime parere favorevole relativamente a quanto stabilito dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.

La seduta si è conclusa alle ore 16,30 .

Letto, approvato e sottoscritto.

Galliera Veneta, lì 16 dicembre 2022

Il Revisore Unico
f.to Rag. Venturin Emilio